

---

## **Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827**

*omissis*

Art. 113.

Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione, può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

*omissis*